

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti del sangue e di altri sottoprodotti animali destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di questi sottoprodotti se essi sono conformi ai requisiti applicabili fissati ai capitoli IV o XI, rispettivamente, dell'allegato VIII del regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che i sottoprodotti in questione devono provenire da un paese terzo o da una regione di un paese terzo figurante su una lista stabilita nella parte VI del suo allegato XI. Il Giappone non è compreso in tale parte VI dell'allegato XI.
- (3) La Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Giappone (vale a dire la divisione sicurezza dei prodotti animali del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca) le garanzie necessarie in base alle quali i prodotti del sangue e gli altri sottoprodotti destinati a fini tecnici provenienti dal Giappone possono essere ottenuti e spediti verso la Comunità nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di importazioni. In particolare, il Giappone ha proceduto all'omologazione e alla registrazione dei relativi impianti di produzione, come è prescritto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (4) È quindi opportuno inserire il Giappone nell'elenco stabilito nella parte VI dell'allegato XI.
- (5) È inoltre opportuno modificare la parte VI dell'allegato XI in modo tale da utilizzare la stessa terminologia del capitolo XI dell'allegato VIII dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34).

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002

La parte VI dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 è sostituita dal testo seguente:

PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)].

A. Prodotti del sangue:

- 1) Prodotti del sangue ottenuti da ungulati:

i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi:

— (JP) Giappone.

- 2) Prodotti del sangue ottenuti da altre specie:

i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, ai quali si aggiungono i seguenti paesi:

— (JP) Giappone.